

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Questa possibilità di utilizzo può essere:

- **a revoca**: quando viene concessa per un tempo indeterminato; in questo caso il rientro dell'esposizione potrà avvenire o per volontà del cliente o per richiesta della banca nel caso ne ravvisi la necessità, come a seguito di utilizzi anomali o scorretti;
- **con durata predeterminata** stabilita nel momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità del credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento).

Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.bccflumeri.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO IN CONTO CORRENTE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Le condizioni, in fase contrattuale, potranno subire delle notevoli riduzioni al fine di non comportare in nessun modo la formazione di un TAEG superiore ai tassi soglia stabiliti per decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro ed esposti nei locali aperti al pubblico (Legge 7/3/96 n. 108).

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN C/C

TASSI

Tasso debitore annuo nominale	TASSO FISSO: 10% Valore effettivo attualmente pari a: 10%
	TASSO VARIABILE: T.U.R. (Attualmente pari a: 1%) + 9 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10% EURIBOR 3 MESI (Attualmente pari a: 0,782%) + 9 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,782%
Tasso annuo per interessi di mora	2 punti percentuali in più rispetto al tasso debitore annuo nominale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO E MODALITA' DI RILEVAZIONE

Data	Descrizione parametro	Valore
01.04.2012	Euribor 3 mesi base 365	0,782%
14.12.2011	Tasso Ufficiale Riferimento BCE	1,000%

Euribor 3 mesi (base 365)

Euro Interbank Offered Rate, tasso interbancario della moneta unica Euro, determina il costo pagato dalle banche per lo scambio di depositi in euro e viene rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno del trimestre precedente.

Nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato o ne omettesse la divulgazione, il predetto parametro verrà rilevato da altro primario foglio economico-finanziario ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, sull'apposita pagine del circuito telematico "Reuters" o, in ulteriore subordine, del circuito telematico "MID".

Qualora non fosse più possibile fare riferimento al suddetto parametro, le parti convengono che – a decorrere dall'inizio del primo trimestre successivo alla scomparsa del parametro in parola – quest'ultimo sarà sostituito dal parametro che il mercato adotterà in sua vece.

Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) B.C.E.

Tasso Ufficiale di Riferimento stabilito con decisione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate da Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$TAEG = \left[\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right]^t - 1$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500,00 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Esempio 1 Contratto con durata indeterminata e commissione per messa a disposizione fondi	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,50%	Interessi, su base trimestrale: 8,64 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per messa a disposizione fondi: 0,50% dell'utilizzato massimo	Commissione per messa a disposizione fondi: in questo caso non si applica
	Utilizzato: zero euro per 62 giorni 1.500 euro per 29 giorni (utilizzato medio: 478 euro)	Spese collegate all'erogazione del credito: 50,00 euro <i>una tantum</i>	Spese su base trimestrale: 11,25 euro
TAEG= 22,52%			

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN C/C

Esempio 2 Contratto con durata indeterminata e commissione per messa a disposizione fondi	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,50%	Interessi, su base trimestrale: 21,42 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per messa a disposizione fondi: 0,50% dell'utilizzato massimo	Commissione per messa a disposizione fondi: 7,50 euro
	Utilizzato: 500 euro per 29 giorni 1.500 euro per 62 giorni (utilizzato medio: 176 euro)	Spese collegate all'erogazione del credito: 50,00 euro <i>una tantum</i>	Spese su base trimestrale: 23,75 euro
TAEG= 16,20%			
Esempio 3 Il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per messa a disposizione fondi né della commissione di istruttoria veloce	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,50%	Interessi, su base trimestrale: 21,42 euro
	Durata: 3 mesi	Spese collegate all'erogazione del credito: 50,00 euro <i>una tantum</i>	Spese su base trimestrale: 16,25 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata		
TAEG= 12,13%			

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccflumeri.it).

SPESE	
INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	€ 0,00
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA	€ 2,00
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.	€ 0,00
Spese di istruttoria	fino a € 9.999,99 FISSE € 50,00 fino a € 19.999,99 FISSE € 100,00 fino a € 29.999,99 FISSE € 150,00 oltre 0,50% con massimo € 9.000,00
Invio comunicazioni periodiche	€ 1,03
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 10,00 invio postale € 0,00 posta elettronica
Spese per copia documentazione	sino a 5 facciate € 25,00, per facciata ulteriore € 025
Commissione per messa a disposizione fondi	2,00% annuo
Commissione di istruttoria veloce	€ 10,00
Spesa per autorizzazioni sconfinamenti massime	€ 250,00
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Spese tenuta conto	Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto.
ESTINZIONE	€ 0,00
E/C - PRODUZIONE / GENERICHE	€ 0,00

VALUTE

VALUTE SUI PRELIEVI

CONTANTI	Stesso giorno del prelievo
MEDIANTE ASSEGNO BANCARIO	Data di emissione
PAGAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO	Data di emissione

EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI

Stesso giorno

VALUTE SUI VERSAMENTI

CONTANTI	Stesso giorno del versamento
VERS. ASSEGNI BANCARI F/P	3 giorni lavorativi
VERS. ASS. CIRCOLARI	1 giorno lavorativo
VERS. ASSEGNI BANCARI STESSA BANCA	Stesso giorno del versamento
VERS. ASSEGNI BANCARI S/P	In giornata

DISPONIBILITA' SOMME VERSATE

Contanti/assegni circolari stessa banca	Contanti in giornata. Assegni circolari massimo 4 giorni lavorativi
Assegni bancari stessa filiale	Stesso giorno del versamento
Assegni bancari altra filiale	Stesso giorno del versamento
Assegni circolari altri istituti/vaglia banca d'Italia	Massimo 2 giorni lavorativi
Assegni bancari altri istituti	Massimo 4 giorni lavorativi
Vaglia e assegni postali	Massimo 4 giorni lavorativi

ALTRO

PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ.	TRIMESTRALE
ADDEBITO ASSEGNI	DATA EMISSIONE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI	ANNO CIVILE
CAPITALIZZAZIONE DARE	TRIMESTRALE

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n°5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente (qualora non presente il fido).

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN C/C

relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organismo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Commissione per messa a disposizione fondi	La spesa ha durata pari a quella dell'affidamento ed è calcolata in percentuale rispetto alla somma messa a disposizione, alla durata dell'affidamento stesso. Il valore della percentuale applicata è espresso su base annua.
Commissione di istruttoria veloce	La spesa è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, essa trova applicazione in caso di autorizzazione allo sconfinamento concesse in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri dare	Prodotto dalla formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Tasso interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità, se inferiore all'anno, di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo complessivo del credito, espresso in percentuale annua, sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto più quattro punti percentuali e verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.